



Ministero dell'Istruzione

Esami di Stato nel secondo ciclo a.s. 2020/2021

OM 3 marzo 2021, n. 53



Esame di Stato 2020/2021

Riferimenti normativi :

- OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)

Art.20/21

- **Visto** il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2020, n. 182, recante *“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7,comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”* (Nuovo PEI).

Ricordiamo che...

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3 dell' OM 3 marzo 2021, n. 53. *(La disciplina dell'esame di stato relativa al secondo ciclo di istruzione relativamente agli alunni con disabilità è contenuta nell'art.20 del D. lgs 62/2017)*

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell'articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.

Ricordiamo che...

Il consiglio di classe acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica ai sensi dell'articolo 8, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie e di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.

In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

Articolo 16

(Riunione preliminare della sottocommissione)

La sottocommissione prende in esame i documenti relativi ai candidati. In particolare esamina :

- il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017;
- l'eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell'articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017.

Predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame

La sottocommissione, Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.



Quali misure è possibile adottare per gli eventuali candidati esterni con disabilità o DSA?

La commissione può utilizzare gli strumenti compensativi ritenuti funzionali allo svolgimento della prova d'esame, sulla base dell'analisi della documentazione allegata alla domanda d'esame o comunque prodotta dal candidato esterno con disabilità o DSA.

La griglia di valutazione (allegato B all'OM) deve essere obbligatoriamente adottata?

Sì. Può essere esclusivamente adattata, dove necessario, al PEI e al PDP.

Art.20/21

- Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.
- Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
- Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Art.20/21

Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 .

Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza.

Art.20/21

La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.

Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, una prova d'esame non equipollente, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione.

Articolo 21

I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito formativo .

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 21

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato.

Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 24

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

I presidenti di commissione trasmettono al competente USR un'apposita relazione, sulla base di un form telematico disponibile su "Commissione web", contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.

I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell'attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all'esame di Stato, nonché dei diplomi e dell'allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88.

Articolo 24

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

Nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell'attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d'esame.